

Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Oliva Francesco nato a Taranto il 27/06/1953 matr. **11915** c. f. **LVOFNC53H27L049W**;
Ex Dip. Casillo Maria Pina nata a San Giuseppe Vesuviano il 14/03/1949 matr. **12564** c. f. **CSLMN49C54H931T**; **Dip. Cirillo** Francesco nato a Boscotrecase il 11/08/1951 matr. **11697** c.f. **CRLFNC51M11B0777I**; **Dip. Esposito** Anna nata a il matr. c. f.; **Ex Dip. Guagliuolo** Andrea nato a Ottaviano il 07/12/1944 matr. **11360** c. f. **GGLNDR44T07G190S**; **Dip. Maffettone** Mario nato a Pago del Vallo di Lauro il 19/08/1954 matr. **10218** c. f. **MFFMRA54M19G242D**; **Dip. Marchione** Franca Rita nata a Bacoli il 23/09/1952 matr. **11874** c. f. **MRCFNC52P63A535X**; **Dip. Perillo** Filelfo Rocco Francesco nato a Pago del Vallo di Lauro il 06/02/1962 matr. **10350** c.f. **PRLFLF62B06G242M**; **Ex Dip. Picciocchi** Francesca Maria nata a Sperone il 18/05/1942 matr. **12458** c. f. **PCCFNC42E58I893U**; **Ex Dip. Rega** Teresa nata a Sperone il 17/03/1948 matr. **10104** c. f. **RGETRS48C57I893Z**;

Avvocati: **Turrà** Sergio c. f. **TRRSRG50E20F8390** **Vallifuoco** Daniela c. f. **VLLDNL71E49F839D**--- Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali , spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 147547 del 04/03/2015 (prat.n. 8731/2013 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 11021/14 del Tribunale di Napoli pubblicata il 20/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 19/12/2014.

Scheda debiti fuori bilancio Oliva + altri + Avv

pag. 1 di 4



Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento della domanda, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:

- 1) Oliva Francesco €. 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004;
- 2) Casillo Maria Pina €. 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 3.318,37 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- 3) Cirillo Francesco €. 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 3.318,37 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- 4) Esposito Anna €. 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 6.391,43 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003; €. 344,51 a titolo di interessi;
- 5) Guagliuolo Andrea €. 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 1.264,18 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- 6) Maffettone Mario €. 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 2.621,14 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- 7) Marchione Franca Rita €. 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 6.444,12 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003; €. 344,51 a titolo di interessi;
- 8) Perillo Filelfo Rocco Francesco €. 217,75 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 1.617,67 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- 9) Picciocchi Francesca Maria €. 254,54 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 1.902,32 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;
- 10) Rega Teresa €. 313,31 a titolo di emolumento retributivo" sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20/03/2001 non corrisposto per il periodo marzo2003-febbraio2004; €. 3.543,54 a titolo di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003;

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di ½ e condannato la Regione Campania al pagamento del residuo liquidato in complessivi €. 2500,00 oltre contri-



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

buto unificato pari a €. 330,00, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.11021/2014 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, pubblicata il 20/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 19/12/2014.

TOTALE DEBITO	€ 36.423,64
Dip. Oliva Francesco matr. 11915 Emolumento non percepito	€ 331,31
Ex Dip. Casillo Maria Pina matr. 12564 Emolumento non percepito/trattenuta illegittima	€ 3.649,68
Dip. Cirillo Francesco matr. 11697 Emolumento non percepito/trattenuta illegittima	€ 1.953,09
Dip. Esposito Anna Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. Legali	€ 7049,25
Ex Dip. Guagliuolo Andrea matr. 11360 Emolumento non percepito/trattenuta illegittima	€ 1.577,49
Dip. Maffettone matr. 10218 Emolumento non percepito/trattenuta illegittima	€ 2.934,45
Dip. Marchione Franca Rita matr. 11874 Emolumento non percepito/trattenuta illegittima/int. Legali	€ 7.101,44
Dip. Perillo Filelfo Rocco Francesco matr. 10350 Emolumento non percepito/trattenuta illegittima	€ 1.835,42
Ex Dip. Picciocchi Francesca Maria matr. 12458 Emolumento non percepito/trattenuta illegittima	€ 2.156,86
Ex Dip. Rega Teresa matr. 10104 Emolumento non percepito/trattenuta illegittima	€ 3.856,85
• Competenze per spese legali avv.ti Turrà S./Vallifuoco D. •	€ 3.977,80



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 8731/2013 del 04.03.2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ;
- Sentenza n.11021/2014 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, pubblicata il 20/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 19/12/2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 04/06/2015

Il Responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

268



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0147547 04/03/2015 10,09

Mitt. A G C.4 Avvocatura

Ass. 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Classifica : 4



06 MAR. 2015

CC- 8731/2013 – Avv. Di Lascio
Ricorso per differenze retributive.
Trasmissione sentenza n. 11021/14
Trib. Napoli

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmette in allegato alla presente, copia della sentenza, resa nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Oliva Francesco	11021/2014	Trib. Napoli
Casillo Maria Oina	11021/2014	Trib. Napoli
Cirillo Francesco	11021/2014	Trib. Napoli
Esposito Anna	11021/2014	Trib. Napoli
Guagliuolo Andrea	11021/2014	Trib. Napoli
Maffettone Mario	11021/2014	Trib. Napoli
Marchione Franca Rita	11021/2014	Trib. Napoli
Perillo Fidelfio Rocco F.	11021/2014	Trib. Napoli
Piccicocchi Francesca Maria	11021/2014	Trib. Napoli
Rega Teresa	11021/2014	Trib. Napoli

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

11021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prov.

Facciale n. *Torre*
Richiedente *Torre*
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73, N. 533)
Napoli *25/11/2014*
Il Cancelliere

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 20.11.2014 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12266/2013

TRA

Oliva Francesco, Casillo Maria Pina, Cirillo Francesco, Esposito Anna, Guagliuolo Andrea, Maffettone Mario, Marchione Franca Rita, Perillo Felfo Rocco Francesco, Picciocchi Francesca Maria; Rega Teresa,

tutti elett.te dom. in Napoli via G. Sanfelice 24 presso lo studio dell'avv. Sergio Turrà, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Daniela Vallifuoco, come da procura a margine del ricorso introduttivo

Ricorrenti

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, in virtù di procura generale alle liti e provvedimento di incarico, con il quale elett.te domicilia in Napoli via S. Lucia 81;

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: spettanze retributive.

Con ricorso depositato il 16.4.13, i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere stati assunti con contratti a termine da ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ENAIP Campania, ANCIPAF, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli, per un periodo poi prorogato, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; esprimevano che la Giunta regionale, con delibera n. 4980 del 4-6-1981, aveva disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze degli enti di formazione del personale assunto ai sensi della deliberazione del 16-11-1978 n. 15971; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 erano stati inclusi nell'albo degli operatori della formazione professionale; inoltre, trattandosi di personale a tempo indeterminato a far data dall' 11 dicembre 1978, lo stesso era stato specificatamente incluso nella sezione A, prevista dall' art. 2 della citata legge regionale 22 aprile 1982, n. 24 , secondo graduatorie formulate seguendo i medesimi criteri e modalità fissati in detta legge; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al Presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo superamento di un concorso; che con legge 14 /91 era stato disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 1-1-1992, del personale idoneo di cui al concorso previsto dalla L.R. n. 32 del 9-7-1984; con la stessa norma, era stato riconosciuto il diritto, a fini economici e

giuridici, al riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera taluni avevano proposto impugnativa al Tar; che, nelle more, con successiva legge regionale 2 del 20.3.2001 (cfr. art 4) la Regione aveva riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che erano venuti a conoscenza che nel marzo del 2003 la Regione aveva deliberato il pagamento di tutti gli importi maturati dal 1/9/86 fino al 31/3/2003 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati; che tale somma era stata ricevuta dai ricorrenti senza accessori ed a tutti era stata liquidata a marzo 2003 ma di fatto erogata a marzo 2004; che per tutti i ricorrenti, tranne Oliva, erano state trattenute dalla Regione Campania alcune somme in sede di retribuzione del mese di marzo 2003 senza alcuna giustificazione, che tutti avevano chiesto con apposita istanza quanto ritenuto spettante, senza alcun esito.

Esposte argomentazioni in diritto, concludevano pertanto chiedendo:

1) il pagamento di interessi sulle somme via via rivalutate per il periodo dal 1.9.1986 al 30.3.2003 (*rectius*: febbraio 2003 come evincibile dai conteggi) e della rivalutazione monetaria sulle stesse dal 1.9.86 al 31.12.94; 2) il pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20.3.2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004; 3) la restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003, oltre interessi.

La Regione convenuta si costituiva tempestivamente, deducendo l'infondatezza della domanda e concludeva per il rigetto della domanda.

All'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura in udienza, unitamente con le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva legge regionale 62/ 82, come modificata dalla legge regionale 32/1985, "ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...), il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981".

E' incontestato, in particolare, che i ricorrenti sono stati dipendenti, già a decorrere dal novembre 1978 e pertanto ancora alla data del luglio 84 (di entrata in vigore della L. regionale 32/84), dell'Enaip Campania e ANCIPAF; che successivamente, già dal settembre 1986, sono stati dipendenti della Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale.

E', pertanto, pacifico che vennero inquadrati nel ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento, istituito con la indicata legge regionale e destinato al "personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora" (pertanto nel luglio 1984) "presti servizio nei centri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 della L. regionale 30 luglio 1977 n. 40 nonché del personale di cui all'art. 1 della L. regionale 6 ottobre 1982 n. 62 tuttora in servizio" (cfr. art 1 LR 32/84).

Orbene, tanto esposto, va rilevato che con legge 14/91 (cfr. art 2 ultimo comma) venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza ("Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale "assegno ad personam" ed e' assorbibile dai successivi trattamenti retributivi") e che, con successiva legge regionale 2/ 2001, la Regione stabilì, all'art. 4 c. 2, che: "La

disposizione, prevista al 3° comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere "(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza".

Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto: "ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza", per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Del resto, incontestata è la circostanza di cui al ricorso secondo la quale, a fronte di ricorso avanzato al Tar da parte di colleghi dei ricorrenti, la Regione, nel marzo del 2003 ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 1/9/86 fino al 31.3.2003.

Peraltro tale importo, benché in ritardo, è stato integralmente erogato ai ricorrenti.

*

Tanto premesso, sulla domanda di pagamento di interessi sulle somme via via rivalutate per il periodo dal 1.9.1986 al 28.2.2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse dal 1.9.86 al 31.12.94, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata tempestivamente dalla convenuta.

In via preliminare occorre verificare il momento di decorrenza dell'insorgenza del diritto, atteso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc).

Ebbene, deve ritenersi che la decorrenza maturi solo dalla legge regionale 2/2001 e, dunque, dalla sua entrata in vigore il 27.3.2001 pari al giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Invero, ai fini della determinazione del momento in cui è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che sono state spontaneamente erogate dalla convenuta, giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui, nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e quindi dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva (vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc.).

Si afferma ancora che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale e, quindi, non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico (vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004).

Ritiene il Giudicante che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Le disposizioni che in precedenza avevano riconosciuto ai ricorrenti, con qualche rilevante differenza sul piano del trattamento giuridico ed economico, il diritto ad analogo inquadramento, commi 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 14/91, sono state infatti espunte dall'ordinamento giuridico a seguito della sentenza n. 109 del 13-4-2000 della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, con conseguente caducazione di qualsiasi altro atto amministrativo che ad esse avesse fatto riferimento.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta.

In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può essere imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L.R. 2/2001.

La Regione convenuta, da parte sua, non ha esibito alcuna documentazione che giustifichi una ulteriore posticipazione della maturazione del diritto; non ha, infatti, esibito i decreti di inquadramento individuali né provato la sussistenza di indebiti o compensazioni.

Da tale premessa, occorre allora verificare se ricorre la prescrizione, come eccepito dalla Regione.

Alla luce della cronologia dei documenti prodotti e delle note attoree del 28.10.13, risulta quanto segue in riferimento agli atti interruttivi posti in essere dai ricorrenti: Oliva – richiesta interruttiva in elenco del 21.03.2008; Casillo, in elenco del 25.03.2008; Cirillo, in elenco del 25.03.2008; Esposito in elenco del 28.09.2005, reiterata il 27.03.2008; Maffettone in elenco del 25.03.2008; Marchione in elenco del 28.09.2005, reiterata il 27.03.2008; Perillo, in elenco del 19.03.2008; Rega Teresa, in elenco del 25.03.2008; Picciocchi, in elenco del 25.03.2008; Guagliuolo, in elenco del 19.03.2008.

Per tutti i ricorrenti vi è reiterazione della richiesta attuata dal difensore in data 12.03.2013.

Per Oliva, Casillo, Cirillo, Maffettone, Perillo, Rega Teresa, Picciocchi e Guagliuolo, i primi atti interruttivi sono del 19-21-25.3.08 (e successivamente del 12.3.2013); dunque, dal 27.3.2001 (data di insorgenza del credito) al 3.2008 (richieste di pagamento) è decorsa la prescrizione quinquennale per l'intero credito.

Né è possibile ritenere che il pagamento del salario avvenuto a marzo 2003 costituisca ex se un riconoscimento del debito e, dunque, abbia efficacia interruttiva.

Invero, ai sensi dell'art. 2944 cc, *"La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere"*; conseguentemente, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento (Cass. 4324/2010).

Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, certamente non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.

Nella specie, manca ogni allegazione in ordine alla possibilità di conferire al pagamento delle somme, operato dalla Regione, il valore di riconoscimento del debito relativo agli accessori: in atti risulta allegata solo la busta paga di marzo 2003 con individuazione della somma ottenuta a titolo di salario, da cui non è evincibile alcuna volontà dell'ente locale di ritenere parziale il pagamento effettuato e di riservarsi di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori a titolo di accessori (cfr. Cass. 18904/2007).

Quanto poi alla posizione di Esposito e Marchione, i primi atti interruttivi risalgono al 28.09.2005 (reiterati il 27.03.2008 e 12.3.2013); dunque, non è decorsa la prescrizione dal momento in cui gli stessi hanno avuto la possibilità di esercitare il loro diritto (27.3.2001).

Spetta, dunque, a Esposito e a Marchione la somma di € 344,51 ciascuno, come da calcoli correttamente elaborati nelle note redatte dalle parti ricorrenti il 28.10.14.

*



Sulla domanda di pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L. R. 2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004, la convenuta non ha formulato alcuna contestazione.

Per la non contestazione, è noto che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda i "*fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda*" il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre, già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue "*difese di fatto*"; deve parimenti proporre le sue "*difese in diritto*".

Per queste ultime (le "*difese in diritto*") non opera il principio di non contestazione (nel senso che non si determina alcuna preclusione), atteso che la qualificazione giuridica dei fatti e l'esatta applicazione della legge ricadono nella tipica attività di *jus dicere* del giudice, il quale in ciò non è vincolato dall'eventualità che sul punto vi sia una contestazione del convenuto (ovvero dell'attore se ciò riguarda l'eccezione sollevata dal convenuto). Parimenti non opera alcuna stabilità o irrevocabilità della posizione assunta sul punto dalle parti, le quali pertanto – sia convenuto che attore – possono sempre modificare tali difese di diritto diversamente qualificando i fatti o proponendo una diversa interpretazione della legge.

Invece, con la prospettazione di "*difese di fatto*" il convenuto si pone in una posizione di contestazione con l'allegazione di fatti ulteriori a fondamento delle eccezioni sollevate ovvero a controprova indiretta dell'insussistenza dei fatti allegati dall'attore. Queste difese in fatto allargano l'area dei fatti potenzialmente rilevanti in causa ed autorizzano l'attore a dedurre a sua volta una prova contraria all'udienza di discussione. Per la proposizione delle difese di fatto non è prevista una vera e propria decadenza che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. riserva solo all'indicazione dei mezzi di prova. Ma in realtà questa decadenza viene comunque indirettamente in rilievo, perché le difese in fatto del convenuto sono destinate ad essere supportate dalle risultanze di mezzi di prova che il convenuto è tenuto ad indicare tempestivamente (nella memoria di costituzione), salva la mancata contestazione dell'attore. E' solo per la contestazione dei "*fatti affermati dall'attore*" che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone un onere specifico: il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761), intervenendo sul tema, hanno ritenuto che per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Questo effetto si determina non già immediatamente – perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza – bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, I comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel momento non contestati. Risulta così confutata l'opposta tesi, in passato affermata dalla giurisprudenza, secondo cui il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. sanziona con la decadenza soltanto la mancata indicazione dei mezzi di prova, ma non anche la mancata specifica contestazione di fatti allegati dall'attore e, quindi, non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti addotti a fondamento della domanda anche in grado di appello; orientamento questo che, affermando la indiscriminata provvisorietà della non contestazione e della persistente sua revocabilità in ogni fase del giudizio di merito, mal si conciliava con le caratteristiche di concentrazione ed immediatezza che connotano il processo del lavoro. Solo per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria (ossia fatti dedotti in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti, questi sì costitutivi del diritto azionato) – hanno precisato ancora le Sezioni Unite – la mancata contestazione da parte del convenuto, come anche la contestazione meramente generica, costituiscono semplice argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. In tal caso, però, non si determina

alcuna preclusione (quale quella desumibile dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ.) perché una tardiva contestazione di fatti probatori non comporta alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore. Si tratta di mero atteggiamento difensivo del convenuto, i cui eventuali mutamenti rilevano solo come argomenti di prova.

L'onere di contestazione tempestiva è desumibile, altresì, da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/06/2005, n. 12636).

Essendo pacifici i fatti storici, la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento degli arretrati nella misura indicata in ricorso (aumentata – tranne che per Perillo – di pochi centesimi pari a 0,02 nelle note del 28.10.2014 senza alcuna giustificazione).

*

Anche sulla domanda di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003 ai ricorrenti (ad eccezione di Oliva), nessuna contestazione specifica è stata formulata dalla convenuta che si è limitata genericamente ad addurre l'avvenuta corresponsione di somme superiore, senza tuttavia alcuna determinazione delle stesse; la Regione va, pertanto, condannata al pagamento delle somme trattenute nella misura indicata in ricorso.

*

Spettano pertanto le seguenti somme:

- Oliva Francesco € 313,31 (emolumento non percepito);
- Casillo Maria Pina € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.318,37 (trattenuta illegittima);
- Cirillo Francesco € 313,31 (emolumento non percepito); € 1.639,78 (trattenuta illegittima);
invero dalla busta paga risulta la maggiore somma di € 1.693,76, di cui non può tenersi conto per il principio di corrispondenza tra la domanda e la pronuncia);
- Esposito Anna € 344,51 a titolo di interessi; € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.391,43 (trattenuta illegittima);
- Guagliuolo Andrea € 313,31 (emolumento non percepito); € 1.264,18 (trattenuta illegittima);
- Maffettone Mario € 313,31 (emolumento non percepito); € 2.621,14 (trattenuta illegittima);
- Marchione Franca Rita € 344,51 a titolo di interessi; € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.444,12 (trattenuta illegittima);
- Perillo Felfello Rocco Francesco € 217,75 (emolumento non percepito); € 1.617,67 (trattenuta illegittima);
- Picciocchi Francesca Maria € 254,54 (emolumento non percepito); € 1.902,32 (trattenuta illegittima);
- Rega Teresa € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.543,54 (trattenuta illegittima).

*

Per l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, con condanna della convenuta soccombente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

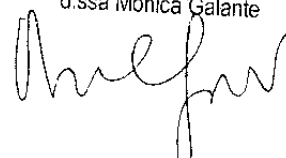
6

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:

- Oliva Francesco € 313,31 (emolumento non percepito);
 - Casillo Maria Pina € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.318,37 (trattenuta illegittima);
 - Cirillo Francesco € 313,31 (emolumento non percepito); € 1.639,78 (trattenuta illegittima);
 - Esposito Anna € 344,51 a titolo di interessi; € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.391,43 (trattenuta illegittima);
 - Guagliuolo Andrea € 313,31 (emolumento non percepito); € 1.264,18 (trattenuta illegittima);
 - Maffettone Mario € 313,31 (emolumento non percepito); € 2.621,14 (trattenuta illegittima);
 - Marchione Franca Rita € 344,51 a titolo di interessi; € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.444,12 (trattenuta illegittima);
 - Perillo Fifelfo Rocco Francesco € 217,75 (emolumento non percepito); € 1.617,67 (trattenuta illegittima);
 - Picciocchi Francesca Maria € 254,54 (emolumento non percepito); € 1.902,32 (trattenuta illegittima);
 - Rega Teresa € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.543,54 (trattenuta illegittima);
- b) condanna la Regione al pagamento delle somme indicate nel capo precedente;
- c) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna la parte convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre contributo unificato pari a € 330,00, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
- Napoli, 20.11.2014

Il Giudice del lavoro
d.ssa Monica Galante



Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
pronunciata e resa pubblica all'udienza del 20-11-14
Napoli, 21-11-14

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Rita FANGELO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA
comuniciamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano in possesso
di ogni spetti di mezzo in esecuzione il presente titolo.
Ministero di darvi assistere per gli u. l. Forz:
con riserva quando v. ano ente
conforme all'art. 147 del R. D. 1578 del 1926
Sezione Lavoro. TUNNA (Rog) Rege
Città del.....

Napoli, 2 DIC. 1926 IL CANCEL

TL

per autentica

Napoli

2 DIC. 1926

PELLIERE
me

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

Nazario Michele
19 DIC 2014

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 11021/2014
Dipp. Oliva Francesco ed altri
Avv.ti Turrà S. e Vallifuoco

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	375,00
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	115,00
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80
CONTRIBUTO UNIF. COME IN SENTENZA			330,00